

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3624

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVOLDI, ORLANDO, BALZAMO, MASCIADRI, ZAFFANELLA, FERRARI, FERRI MARIO, SPINELLI, FELISETTI, ACHILLI

Presentata il 25 marzo 1975

Disciplina della chiamata alle armi per servizio di leva dei cittadini eletti parlamentari o consiglieri regionali o nominati membri di giunte provinciali, sindaci o assessori comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti disposizioni di legge che estendono l'elettorato attivo e passivo all'età di diciotto anni rendono indispensabile una norma precisa che disciplini la chiamata alle armi per coloro che abbiano obblighi di leva e siano eletti parlamentari o consiglieri regionali o nominati sindaci o membri di giunte provinciali o comunali.

Attualmente la materia è regolamentata da una circolare del Ministero della difesa Levadife divisione REA sezione 1 protocollo 300012/REA I del 14 novembre 1972 che prevede il rinvio del servizio militare per coloro

che vengono a trovarsi nelle suddette condizioni.

I cittadini eletti a queste cariche per ottenere il congedo dovrebbero però continuare ad essere eletti dai 18 ai 45 anni ininterrottamente, perché altrimenti potrebbero essere chiamati ad assolvere l'obbligo di leva anche a 42, 43 anni.

La presente proposta intende ovviare a tale situazione disponendo che l'attività prestata per mandato elettorale in tali incarichi sia equiparata al servizio civile.

All'uopo si allega pertanto la proposta stessa confidando nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il cittadino che, in tempo di pace ed in obbligo di assolvere il servizio di leva, viene eletto parlamentare o consigliere regionale,

o nominato membro di giunta provinciale, sindaco o assessore comunale è rinviato a domanda, dal prestare il servizio militare, purché abbia assolto almeno due anni di mandato.

ART. 2.

Il rinvio sarà concesso dal Ministro della difesa su domanda da presentarsi entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale appartiene l'interessato stesso, al distretto militare competente e completata da una attestazione a cura dell'amministrazione regionale, provinciale, comunale o del Parlamento della Repubblica a seconda del mandato conferito.

ART. 3.

Il cittadino che nella posizione di cui all'articolo 1 per motivi indipendenti dalla sua volontà non abbia compiuto i due anni di mandato ma abbia compiuto il 30° anno di età viene dispensato con decreto del Ministro della difesa dal compiere la ferma di leva.